



CODICE ETICO

Aggiornamento marzo 2013

INDICE

1. PRINCIPI GENERALI	3
2. APPLICABILITÀ	5
3. OBBLIGHI DEI DESTINATARI	6
4. OBIETTIVI GESTIONALI E CONFORMITÀ ALLE REGOLE	7
5. ATTIVITÀ DELLA GAS ENERGIA	7
6. CORPORATE GOVERNANCE	8
7. INFORMAZIONI RISERVATE	8
8. RELAZIONI CON I CLIENTI	8
9. RELAZIONI CON I FORNITORI	9
10. RELAZIONI CON PARTNERS D’AFFARI E ALTRE CONTROPARTI CONTRATTUALI	9
11. RELAZIONI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	10
12. RELAZIONI CON LE AUTORITÀ DI VIGILANZA	11
13. RELAZIONI CON PARTITI POLITICI, ORGANIZZAZIONI SINDACALI E ASSOCIAZIONI PORTATRICI DI INTERESSI	11
14. DONI, BENEFICI O ALTRE UTILITÀ	12
15. FACILITATION PAYMENTS	12
16. RISORSE UMANE	13
17. REMUNERAZIONE	13
18. ATTIVITÀ COLLATERALI	14
19. UTILIZZO DI ATTREZZATURE, DISPOSITIVI E STRUTTURE AZIENDALI	14
20. REGISTRAZIONI CONTABILI	14
21. CONTROLLO INTERNO	15
22. RAPPORTI CON IL COLLEGIO SINDACALE, LE SOCIETÀ DI REVISIONE E ALTRE STRUTTURE	15
23. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	16
24. SANZIONI	16
25. SEGNALAZIONI	16

1. Principi generali.

1.1. Tutte le attività di GAS ENERGIA devono essere svolte nell'osservanza della legge e della correttezza professionale in conformità dei principi di trasparenza, verificabilità, coerenza e congruità e nel rispetto degli interessi dei dipendenti, collaboratori, clienti, fornitori e partner commerciali.

Per tale motivo GAS ENERGIA intende improntare l'esercizio della propria attività al rispetto dei principi etici generali di seguito enunciati.

1) *Rispetto della legge, onestà, rigore ed integrità*

GAS ENERGIA si impegna a condurre la propria attività nel rispetto della normativa nazionale, comunitaria ed internazionale, respingendo ogni pratica illegale. Il perseguimento di un interesse della Società non potrà essere considerato, in alcun caso, un'esimente al mancato rispetto della legge.

Gli organi di governo societario, i dipendenti ed i collaboratori della Società sono tenuti a rispettare la normativa vigente, il Codice e le normative aziendali ad essi relative.

2) *Imparzialità e lealtà*

GAS ENERGIA considera l'imparzialità di trattamento e la lealtà valori fondamentali nello svolgimento di ogni relazione esterna ed interna alla Società.

GAS ENERGIA garantisce il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'individuo respingendo e sanzionando qualunque atteggiamento anche solo apparentemente discriminatorio con riguardo a sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.

I consiglieri di amministrazione, i dipendenti ed i collaboratori della Società, nello svolgimento dei rispettivi doveri professionali, devono rispettare il principio di imparzialità e lealtà e non discriminazione, evitando di preferire o agevolare persone o soluzioni che non siano basate su valutazioni tecnico-professionali.

4) *Dignità e integrità del dipendente, salute e sicurezza sul lavoro*

GAS ENERGIA è impegnata a sviluppare le competenze e stimolare le capacità e le potenzialità dei propri dipendenti affinché trovino piena realizzazione nel raggiungimento degli obiettivi.

GAS ENERGIA offre pari opportunità di lavoro a tutti i dipendenti sulla base delle specifiche qualifiche professionali e capacità di rendimento, senza alcuna discriminazione in quanto le funzioni competenti selezionano, assumono e gestiscono i dipendenti in base a criteri di competenza e di merito, senza alcuna considerazione della razza, credo religioso, sesso, età, discendenza, inabilità personali, anzianità di servizio, nel pieno rispetto dei diritti della persona e delle leggi e dei regolamenti in vigore, con particolare attenzione alla normativa vigente in materia di lavoro minorile.

Le funzioni competenti monitorano affinché l'ambiente di lavoro sia, oltre che adeguato dal punto di vista della sicurezza e della salute personale, privo di pregiudizi

e che ogni individuo sia trattato con rispetto, senza alcuna intimidazione e nel rispetto della sua personalità morale, evitandone illeciti condizionamenti e indebiti disagi. La diffusione delle informazioni aziendali ai Dipendenti deve essere adeguata, corretta ed esauriente.

4) Trasparenza, verificabilità, affidabilità e riservatezza

GAS ENERGIA ed i suoi collaboratori si impegnano a dare informazioni complete, trasparenti, comprensibili e accurate ai terzi che intendono intrattenere rapporti con la Società in modo che gli stessi siano in grado di prendere decisioni autonome e consapevoli.

Ogni attività di impresa deve essere opportunamente documentata e registrata in modo da garantire la massima trasparenza dell'operato della Società. GAS ENERGIA assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e si astiene dal ricercare dati riservati, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione in conformità alle norme giuridiche vigenti.

I dipendenti e collaboratori della Società sono tenuti a non utilizzare informazioni riservate per scopi non connessi con l'esercizio della propria attività.

5) Tutela della qualità e dell'efficienza dell'organizzazione aziendale nonché della reputazione della Società

La qualità e l'efficienza dell'organizzazione aziendale nonché la reputazione di GAS ENERGIA costituiscono un patrimonio inestimabile e sono determinate in misura sostanziale dalla condotta di ciascun Dipendente.

L'immagine e la reputazione di GAS ENERGIA sono valori da tutelare e sviluppare attraverso la piena diffusione, condivisione ed osservanza dei principi etici stabiliti nel presente Codice.

I dipendenti e collaboratori della Società devono astenersi da qualunque comportamento che possa ledere l'immagine di GAS ENERGIA

1.2. Il Codice contiene la declinazione dei principi e delle regole etiche fondamentali che devono orientare le condotte di tutti coloro che operano in GAS ENERGIA, affinché qualsiasi loro comportamento – all'interno di GAS ENERGIA e nei confronti di terzi, in primo luogo i clienti – sia conforme, oltre che alla legge, ai principi di onestà, correttezza, fedeltà, lealtà, trasparenza, imparzialità e riservatezza.

1.3. Tutti i Destinatari sono tenuti all'osservanza del Codice. A tal fine GAS ENERGIA, anche nel quadro delle attività di formazione ed aggiornamento professionale e nell'esercizio della potestà disciplinare:

- promuove, con azioni continuative ed efficaci, la conoscenza ed il rispetto del Codice ad ogni livello organizzativo;
- assicura che ogni emendamento al Codice sia trasmesso a tutti i soggetti interessati
- assicura risposte adeguate in relazione a qualsiasi domanda, dubbio,

- suggerimento o lamentela connessa al Codice;
- verifica, attraverso apposite ed adeguate strutture e presidi, l'osservanza del Codice;
- sanziona adeguatamente le violazioni al Codice.

1.4 GAS ENERGIA si impegna ad irrogare, con coerenza, imparzialità ed uniformità, sanzioni disciplinari proporzionate alle violazioni del Codice nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente, dal CCNL ovvero dal contratto individuale di lavoro e dalle procedure aziendali in materia di rapporti di lavoro. GAS ENERGIA farà quanto in proprio potere al fine di assicurare che gli impegni appena indicati siano condivisi da collaboratori, consulenti, fornitori ed ogni altra parte con cui GAS ENERGIA intrattiene relazioni commerciali.

1.5. L'efficacia del Codice alla luce dell'evoluzione normativa e delle *best practices* di settore, nonché dei cambiamenti nell'organizzazione e nell'attività di GAS ENERGIA sono soggette a costante verifica. In caso di violazione, si procede ad una verifica specifica del Codice e dei regolamenti interni e, se opportuno, si procede a modifiche degli stessi idonee a scongiurare ulteriori violazioni.

1.6 GAS ENERGIA apprezza ogni contributo costruttivo proveniente da impiegati, collaboratori e terzi, teso al miglioramento del Codice.

2. Applicabilità.

2.1. Il Codice si applica a tutti i Destinatari. Ove necessario, GAS ENERGIA rende giuridicamente vincolanti le norme del Codice mediante opportuni atti o negozi giuridici.

2.2. I Dipendenti sono tenuti all'osservanza del Codice in base all'art. 2104 cod. civ.

2.3. I Destinatari devono informare i terzi degli obblighi sanciti dal Codice e pretenderne il rispetto.

2.4. I Destinatari hanno l'obbligo di osservare il Codice sia nei rapporti tra loro (c.d. rapporti interni), sia nei rapporti con i terzi (c.d. rapporti esterni). In particolare:

- (i) gli Esponenti Aziendali, nell'ambito delle loro funzioni, uniformano la propria condotta alle previsioni del Codice, sia all'interno di GAS ENERGIA - rafforzando così la coesione e lo spirito di reciproca collaborazione - sia nei confronti dei terzi che entrano in contatto con GAS ENERGIA;
- (ii) i responsabili di funzioni ed uffici di GAS ENERGIA esigono il rispetto del Codice da parte dei Dipendenti e dei Collaboratori e vigilano sul loro

comportamento al fine di prevenire violazioni. In particolare, ciascun responsabile ha l'obbligo di:

- informare i propri collaboratori in maniera chiara, precisa e completa circa i loro obblighi, compreso il rispetto del Codice;
- comunicare con chiarezza che qualsiasi violazione del Codice è fortemente riprovata e che essa può costituire inadempimento contrattuale e/o illecito disciplinare;
- riferire tempestivamente all'Organismo di Vigilanza circa qualsiasi presunta violazione del Codice direttamente accertata o di cui abbia appreso da altri;
- nell'ambito delle funzioni attribuite, attuare o promuovere l'adozione di misure idonee ad evitare le violazioni del Codice e la loro reiterazione;
- impedire ritorsioni nei confronti di qualunque Destinatario abbia riferito all'Organismo di Vigilanza e/o ad un responsabile circa presunte violazioni di cui sia venuto a conoscenza;

(iii) la Funzione del Personale effettua un'accurata selezione dei candidati anche sulla base delle loro attitudini personali al rispetto del presente Codice.

2.5 Gli Esponenti Aziendali e i Responsabili di funzioni ed uffici devono agire in modo da rappresentare, con il proprio comportamento, un esempio per i dipendenti e collaboratori e da dimostrare agli stessi che il rispetto del Codice è un aspetto essenziale della qualità del loro lavoro.

2.6 I dipendenti e collaboratori della Società possono in ogni momento chiedere copia del Codice all'Organismo di Vigilanza al quale possono altresì domandare chiarimenti relativamente ai principi ed alle disposizioni del Codice.

3. Obblighi dei Destinatari.

3.1. I Destinatari svolgono le loro funzioni o mansioni con diligenza e con la professionalità richiesta dalla natura di queste, e si conformano ai principi di onestà, correttezza, fedeltà, lealtà, trasparenza, imparzialità e riservatezza.

3.2. I Destinatari sono tenuti a rispettare la dignità delle persone e la loro sfera privata, sia nelle relazioni interne che in quelle esterne.

3.3. Non sono ammesse né tollerate discriminazioni basate sulla nazionalità, l'origine razziale o etnica, le credenze religiose, il sesso e l'orientamento sessuale, le condizioni di salute o altro, e neppure molestie di qualsiasi natura od offese.

3.4. Nell'ambito dello svolgimento di attività gerarchicamente ordinate, i Dipendenti operano con spirito di leale collaborazione, nel rispetto delle regole interne e della correttezza.

4. Obiettivi gestionali e conformità alle regole.

4.1. Gli obiettivi fissati dagli organi gestori di GAS ENERGIA sono perseguiti in conformità allo statuto sociale ed alla normativa applicabile ed ai principi di correttezza operativa e gestionale.

4.2. GAS ENERGIA e tutti i Destinatari devono conformarsi ai più elevati *standards* di eccellenza qualitativa e perseguire l'obiettivo del rafforzamento della reputazione e solidità di GAS ENERGIA, della fiducia della clientela e della soddisfazione degli interessi dei soci.

4.3. La tutela delle posizioni e delle aspettative dei clienti costituisce l'obiettivo primario e mai derogabile dell'attività di GAS ENERGIA, da perseguire mediante la costante salvaguardia della trasparenza e l'accurata gestione dei conflitti di interesse, favorendo la più ampia informazione dei clienti al fine di consentire scelte consapevoli e responsabili.

5. Attività di GAS ENERGIA.

5.1. Le attività e i processi all'interno di GAS ENERGIA sono sempre trasparenti e ricostruibili. A questo scopo, tutte le operazioni devono essere documentate e i documenti conservati in originale (o in copia di cui sia garantita la conformità all'originale), in modo che sia sempre possibile individuare le singole azioni compiute nelle varie fasi che caratterizzano tali operazioni, i relativi autori e, ove enunciate, le motivazioni delle stesse.

5.2. Ferme restando al riguardo le norme di autoregolamentazione, le situazioni di conflitto di interesse devono sempre essere manifestate e adeguatamente gestite, allo scopo di evitare pregiudizi per la clientela, o le controparti.

5.3. GAS ENERGIA si impegna a proteggere il proprio patrimonio, in tutte le sue componenti, in modo da evitare perdite, furti e danneggiamenti. I beni facenti parte del patrimonio di GAS ENERGIA possono essere utilizzati unicamente per ragioni connesse all'attività di impresa e in nessun caso per attività illegali.

6. Corporate Governance.

6.1. La GAS ENERGIA adotta un sistema di governo societario conforme a quanto previsto dalla normativa ad essa applicabile.

7. Informazioni riservate.

7.1. Per informazioni riservate si intendono i dati e le conoscenze non accessibili al pubblico, in qualsiasi modo elaborate o registrate, attinenti all'organizzazione da GAS ENERGIA, ai beni aziendali, alle operazioni commerciali e finanziarie progettate o avviate da GAS ENERGIA, ai procedimenti giudiziari ed amministrativi, ai rapporti con i clienti e le altre controparti istituzionali.

7.2. Nessuna informazione riservata relativa a GAS ENERGIA, acquisita o elaborata nello svolgimento o in occasione delle diverse attività, può essere utilizzata, comunicata a terzi o diffusa, se non nei limiti delle esigenze imposte da una corretta attività lavorativa e, in ogni caso, mai per fini diversi da quelli istituzionali.

7.3. Le persone che, secondo i regolamenti interni, sono a conoscenza di informazioni riservate, o ne vengono occasionalmente a conoscenza sono tenute a rispettare i vincoli di riservatezza stabiliti da GAS ENERGIA.

8. Relazioni con i clienti.

8.1. GAS ENERGIA riconosce il cliente come l'elemento centrale della propria attività e pertanto persegue l'obiettivo della crescita del numero dei clienti e della loro piena soddisfazione.

8.2. Nelle relazioni con i clienti, i Destinatari sono tenuti a:

- i. operare nell'assoluto rispetto della normativa applicabile;
- ii. improntare la propria attività a correttezza, lealtà e trasparenza e ad astenersi da qualsiasi valutazione denigratoria di attività o prodotti concorrenti;
- iii. agevolare concretamente la formazione di scelte consapevoli da parte del cliente mediante un'adeguata ed accurata informazione;
- iv. osservare scrupolosamente le procedure interne per la gestione dei rapporti con i clienti;
- v. segnalare tempestivamente al responsabile della propria funzione e/o all'Organismo di Vigilanza qualsiasi comportamento di un cliente che appaia in contrasto ai principi del Codice.

9. Relazioni con i Fornitori.

9.1. I rapporti con i Fornitori da GAS ENERGIA sono ispirati ai seguenti principi, trasfusi in specifiche procedure:

- i. la selezione dei Fornitori deve avvenire in maniera trasparente, secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto esclusivamente della professionalità, competenza, affidabilità ed economicità complessiva del Fornitore, in relazione alla natura del bene o del servizio da ottenere;
- ii. i rapporti con i Fornitori sono improntati a correttezza e buona fede e devono essere documentati e ricostruibili;
- iii. i contratti con i Fornitori devono prevedere come condizione che il Fornitore si impegni al rispetto del Codice; chi intrattiene rapporti con il Fornitore è tenuto a segnalare al responsabile della funzione e/o all'Organismo di Vigilanza inadempienze significative e non conformità rispetto al Codice;
- iv. nessun soggetto da GAS ENERGIA o che agisce in suo nome può intrattenere rapporti con alcun Fornitore ove abbia un interesse, anche non patrimoniale o indiretto, nell'attività del medesimo;
- v. le condizioni a cui la fornitura viene effettivamente erogata devono essere quelle pattuite contrattualmente.

10. Relazioni con *partners* d'affari e altre controparti contrattuali.

10.1. GAS ENERGIA intrattiene relazioni con le imprese operanti nel settore di appartenenza nel rispetto delle regole di correttezza e concorrenza leale, valori fondamentali per lo sviluppo del mercato e per la tutela degli interessi dei consumatori e della comunità.

10.2. GAS ENERGIA instaura rapporti solo con *partners* d'affari e controparti contrattuali che godano di buona reputazione, che siano impegnati solo in attività lecite e la cui cultura etica aziendale sia comparabile a quella da GAS ENERGIA.

10.3. GAS ENERGIA e i Destinatari si astengono dal concludere accordi contrari alla legge, simulati o segreti.

10.4. I rapporti con i *partners* d'affari e le controparti contrattuali in genere sono anch'essi tenuti nel rispetto del Codice.

10.5. GAS ENERGIA potrebbe partecipare a Riunioni Temporanee di Imprese in conformità alla vigente normativa nazionale e comunitaria ed unicamente con imprese che svolgono la loro attività nel rispetto di elevati standard etici.

Allo stesso modo GAS ENERGIA affida in subappalto l'esecuzione di lavori ad imprenditori e società di elevato livello etico e professionale, nel rispetto delle disposizioni di legge e secondo le norme interne da GAS ENERGIA.

10.6. I Destinatari segnalano tempestivamente al proprio superiore o all'Organismo di Vigilanza ogni comportamento del *partner* d'affari o della controparte contrattuale che appaia in contrasto con il Codice.

10.7. GAS ENERGIA contrasta e respinge qualsiasi comportamento volto ad ottenere informazioni confidenziali relative a propri concorrenti sul mercato.

11. Relazioni con la Pubblica Amministrazione.

11.1. Nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione e, in generale, con organismi pubblici, italiani, sovranazionali o esteri GAS ENERGIA si attiene scrupolosamente alle previsioni del Codice.

11.2. La partecipazione a gare pubbliche, la gestione di trattative, l'assunzione di impegni e l'esecuzione di rapporti di ogni genere con la Pubblica Amministrazione o con enti che svolgono attività di carattere pubblicistico sono riservati unicamente alle funzioni aziendali a ciò preposte e autorizzate. In base alle norme interne della GAS ENERGIA viene individuato un responsabile del procedimento, con il compito, tra l'altro, di coordinare i soggetti incaricati e di vigilare sul rispetto del Codice.

11.3. Nel corso delle procedure di gara GAS ENERGIA si impegna a predisporre la documentazione richiesta ed a compiere tutte le attività previste nei bandi con accuratezza, diligenza, integrità e trasparenza e conformemente alle disposizioni di legge.

11.4. Nella fase di esecuzione del contratto concluso con la Pubblica Amministrazione o con enti che svolgono attività di carattere pubblicistico, GAS ENERGIA si impegna ad osservare le regole di corretta, completa e trasparente contabilizzazione secondo i criteri stabiliti dalla legge e dei principi contabili adottati dalla Società.

11.5. Chi ha interessi, anche non patrimoniali o indiretti, a qualsiasi titolo collegati o riconducibili agli organismi di cui al punto 1 o con persone che ne fanno parte, non può intrattenere le predette relazioni in nome o per conto da GAS ENERGIA.

11.6. Le relazioni di gas energia . con la Pubblica Amministrazione, o con enti che svolgono attività di carattere pubblicistico, non possono in alcun modo compromettere l'integrità e la reputazione della Società.

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione i dipendenti e i collaboratori di Gas Energia non devono in alcun modo cercare di influenzare le decisioni dell'istituzione

pubblica interessata al fine di ottenere il compimento di atti conformi o contrari ai doveri d'ufficio dei pubblici funzionari, offrendo o promettendo, direttamente o indirettamente, opportunità di lavoro e/o commerciali, omaggi, denaro, favori ed utilità di ogni genere.

11.7. Chiunque venga a conoscenza di richieste di denaro o altra utilità provenienti da persone facenti parte degli organismi di cui al punto 1, è tenuto ad informare tempestivamente il responsabile del procedimento e/o il responsabile della funzione e/o l'Organismo di Vigilanza.

11.8. Nei rapporti con gli enti pubblici GAS ENERGIA si uniforma a quanto stabilito da eventuali "Codici Etici" approvati dalle Pubbliche Amministrazioni

12. Relazioni con le autorità di vigilanza e controllo

12.1 Nei rapporti con le autorità di vigilanza e di controllo GAS ENERGIA agisce, nel rispetto il ruolo istituzionale delle stesse, eseguendo richieste e prescrizioni con la massima sollecitudine, collaborazione e trasparenza.

13. Relazioni con partiti politici, organizzazioni sindacali e associazioni portatrici di interessi.

13.1. Nei rapporti con partiti politici, organizzazioni politiche e sindacali e associazioni rappresentative di interessi collettivi o di categoria, GAS ENERGIA si attiene scrupolosamente al Codice e tiene conto dei rispettivi ruoli nell'ambito dell'agire sociale.

13.2. I rapporti in questione sono intrattenuti esclusivamente dagli Esponenti Aziendali o dai Dipendenti competenti secondo le norme interne da GAS ENERGIA o espressamente e debitamente autorizzati, con il conferimento di adeguati poteri. Ove richiesto dalle circostanze, viene individuato, in base alle norme interne da GAS ENERGIA, un responsabile del procedimento, con il compito, tra l'altro, di coordinare i soggetti incaricati e di vigilare sul rispetto del Codice.

13.3. Nessuno, che abbia interessi, anche non patrimoniali o indiretti, a qualsiasi titolo collegati o riconducibili ai soggetti di cui al punto 1 o con persone che ne fanno parte, può intrattenere i predetti rapporti in nome o per conto della GAS ENERGIA.

13.4. E' sempre tassativamente vietato promettere o corrispondere, a qualsiasi titolo, anche indirettamente, o sotto forme simulate, denaro o altre utilità a persone che fanno parte dei soggetti di cui al punto 1 o a persone a queste collegate in virtù di rapporti familiari, personali o d'affari.

13.5. Chiunque venga a conoscenza di richieste di denaro o altra utilità provenienti da persone facenti parte dei soggetti di cui al punto 1, è tenuto ad informare tempestivamente il responsabile del procedimento e/o il responsabile della funzione e/o l'Organismo di Vigilanza.

13.6. Solo nel perseguimento di scopi istituzionali, culturali o di solidarietà sociale, GAS ENERGIA può promuovere o partecipare, anche con contribuzioni di denaro o offerta di servizi, a iniziative coerenti alle finalità predette. In base alle norme interne da GAS ENERGIA viene individuato un responsabile del procedimento e la partecipazione all'iniziativa deve essere adeguatamente motivata, anche riguardo alla congruità dell'impegno economico ed alla qualità dell'iniziativa e dei partecipanti.

14. Doni, benefici o altre utilità.

14.1. E' vietato a tutti i Destinatari promettere od offrire a terzi, nonché accettare la promessa di o ricevere da terzi, direttamente o indirettamente, anche in forme simulate, doni, benefici o altre utilità.

14.2. Il divieto che precede ammette deroghe per beni o servizi di modico valore la cui offerta rientri nelle consuetudini, sempre che essi non siano stati sollecitati dal Destinatario e non siano tali da poter suscitare l'impressione che la loro offerta comporti indebiti vantaggi per chicchessia.

14.3. Il Destinatario che riceve beni, servizi o altre utilità in modo difforme da quanto precede deve informare immediatamente il responsabile della funzione e l'Organismo di Vigilanza.

15. Facilitation payments.

15.1. I Facilitation payments ("pagamenti per facilitazioni") rappresentano piccoli pagamenti in contanti destinati a funzionari pubblici per assicurarsi od accelerare prestazioni od azioni burocratiche di routine, a cui colui che cede il denaro ha legalmente diritto. Tali pagamenti sono vietati nella maggior parte dei paesi. Come nel caso dei pagamenti illeciti, una società è legalmente responsabile dei pagamenti per facilitazioni effettuati o richiesti dai propri dipendenti. Sollecitare pagamenti per sollecitazioni è spesso considerabile una forma di estorsione.

15.2. GAS ENERGIA non consente alcun facilitation payments.

15.3. I dipendenti GAS ENERGIA a cui siano richiesti pagamenti per facilitazioni, devono tempestivamente informare i propri dirigenti aziendali verbalmente ed a mezzo comunicazione scritta, riportando gli estremi identificativi del soggetto richiedente, la pratica in oggetto ed (eventuale) ammontare di denaro richiesto.

16. Risorse umane.

16.1. E' obiettivo primario da GAS ENERGIA mantenere un ambiente di lavoro conforme alle previsioni del Codice. Tutti i Destinatari sono tenuti a collaborare per il raggiungimento di tale obiettivo.

16.2. La selezione, la retribuzione, la formazione e la progressione delle carriere del personale devono basarsi su criteri predeterminati ed oggettivi, ispirati a correttezza, imparzialità e merito.

16.3. Le assunzioni avvengono con regolare contratto di lavoro nel rispetto di tutte le norme legali e contrattuali, favorendo l'inserimento del lavoratore nell'ambiente di lavoro.

GAS ENERGIA favorisce la crescita professionale e personale dei Dipendenti e a tal fine ha cura di coinvolgerli nella condivisione degli obiettivi e nell'assunzione di responsabilità coerenti con i ruoli ricoperti. Ciascun Dipendente ha diritto a svolgere mansioni coerenti con quelle per le quali è stato assunto o che gli sono state assegnate in ragione dei suoi meriti e della sua crescita professionale.

16.4. Le decisioni relative alla selezione del personale e tutte le decisioni relative ai rapporti di lavoro devono essere motivate e documentate, a cura della funzione competente.

16.5. É vietata anche la mera prospettazione di incrementi nella remunerazione, di altri vantaggi o di progressione in carriera, quale contropartita di attività difformi dalle leggi, dal Codice e dalle norme e regole interne, anche limitatamente alla competenza.

17. Remunerazione.

17.1. La determinazione e la gestione del sistema delle remunerazioni è affidato all'Amministratore Delegato, con il supporto della Funzione del Personale per i Dipendenti che non rivestono il grado di Dirigente; al Consiglio di Amministrazione per gli Amministratori.

17.2. Fermo restando il rispetto di norme imperative, delle norme e degli accordi sindacali, il sistema delle remunerazioni, a qualsiasi livello, sia nella parte in denaro che in quella costituita da *benefit*, deve essere ispirato a criteri predeterminati e conoscibili. Tali criteri attuano il principio per cui la remunerazione deve essere determinata unicamente sulla base di valutazioni oggettive attinenti alla formazione scolastica, alla professionalità specifica, all'esperienza acquisita, al merito dimostrato ed al raggiungimento degli obiettivi assegnati.

18. Attività collaterali.

18.1. Lo svolgimento di attività lavorative, anche saltuarie o gratuite, al di fuori da GAS ENERGIA, è consentito ai Destinatari nei limiti in cui non ostacoli l'adempimento dei loro doveri nei confronti da GAS ENERGIA, fermo restando che tali attività non devono pregiudicare gli interessi da GAS ENERGIA o la sua reputazione. Per i lavoratori subordinati vigono in particolare le disposizioni al riguardo contenute nel contratto collettivo nazionale di settore con i divieti di attività ivi contenuti.

19. Utilizzo di attrezzature, dispositivi e strutture aziendali.

19.1. I Destinatari possono utilizzare solo per le esigenze direttamente connesse allo svolgimento della mansione o funzione attribuita i beni, materiali o immateriali, ivi comprese risorse, strumenti, dispositivi, strutture di qualsivoglia natura, appartenenti a GAS ENERGIA. Eventuali deroghe sono consentite solo se debitamente autorizzate.

19.2. L'impiego dei beni aziendali deve essere sempre conforme alle leggi, al Codice e alle norme interne e deve essere effettuato secondo i principi di funzionalità ed efficienza.

19.3. Le registrazioni o riproduzioni audiovisive, elettroniche, reprografiche o fotografiche di documenti aziendali sono consentite solo per le esigenze direttamente connesse allo svolgimento della mansione o funzione attribuita.

19.4. In ogni caso, i Destinatari non possono utilizzare le risorse, i programmi e le apparecchiature informatiche e di rete per finalità estranee a quelle da GAS ENERGIA o contrarie alla normativa ed al presente Codice e sempre nel rispetto della regolamentazione aziendale sull'uso degli strumenti informatici, della cd. e-mail, dell'internet messo a disposizione dall'azienda e delle apparecchiature di telefonia fissa e mobile in dotazione.

20.Registrazioni contabili.

20.1. Le scritture contabili devono essere redatte secondo i principi di trasparenza, verità, completezza, chiarezza, affidabilità, ricostruibilità e devono consentire la redazione di un quadro attendibile e fedele della situazione da GAS ENERGIA.

20.2. Esse devono essere tenute, dai soggetti competenti, in conformità alla legge ed ai principi tecnici, in aderenza alle procedure contabili.

20.3. Le rilevazioni contabili ed i documenti che le esprimono devono essere basati su informazioni precise, esaurienti e verificabili, anche riguardo alla natura delle operazioni a cui fanno riferimento.

20.4. Deve essere assicurata la possibilità di rintracciare agevolmente, per ciascun documento contabile, la documentazione che lo sorregge, al fine di consentire analisi e verifiche.

20.5. La documentazione deve altresì consentire di ricostruire i soggetti che sono intervenuti nella preparazione dell'operazione, nella sua decisione o attuazione e nel controllo, nonché le modalità seguite e i criteri adottati nelle valutazioni.

20.6. Devono essere attuate adeguate ed opportune modalità di conservazione della documentazione contabile, al fine di garantire la genuinità e la veridicità di ciascun documento.

21. Controllo interno.

21.1. La GAS ENERGIA deve prevedere un sistema di controlli interni, affidati a funzioni adeguate, dotate di congrue strutture, conformi a quanto richiesto dalla legge.

21.2. Ogni Destinatario, nell'ambito delle proprie funzioni e dei compiti assegnati, deve contribuire attivamente al corretto funzionamento del sistema dei controlli interni.

22. Rapporti con il collegio sindacale, le società di revisione e altre strutture.

22.1. Nei rapporti con il Collegio Sindacale e la società di revisione, ciascuna struttura o funzione da GAS ENERGIA nonché ciascun Destinatario si attiene, tra l'altro, alle disposizioni del Codice, nel rispetto dei rispettivi ruoli istituzionali.

22.2. Le richieste di adempimenti e di documentazione devono essere evase tempestivamente, con chiara assunzione della responsabilità circa la veridicità, completezza e accuratezza delle informazioni fornite. I dati ed i documenti richiesti sono resi disponibili in modo puntuale ed esauriente. Le informazioni così fornite devono essere accurate, complete, fedeli e veritiere evitando e comunque segnalando, nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di interesse.

22.3. Il Consiglio di Amministrazione valuta l'eventuale affidamento di incarichi diversi dalla revisione obbligatoria alla società incaricata della stessa, nel rigoroso rispetto della normativa vigente.

23. Protezione dei dati personali.

23.1. Per «dato personale» si intendono estensivamente tutte le informazioni che per legge devono essere oggetto di protezione nel trattamento e nella diffusione, comprendendo anche i dati identificativi, i dati sensibili e i dati giudiziari.

23.2. Nel trattamento dei dati personali la GAS ENERGIA si attiene alle previsioni di legge e delle norme, anche interne, se più restrittive, affidando la gestione dei dati meritevoli di protezione ad apposita struttura, dotata di adeguata professionalità.

24. Sanzioni.

24.1. I Destinatari che pongono in essere condotte in violazione del Codice e del Modello di Organizzazione e Gestione, adottato da GAS ENERGIA ai sensi del Decreto, ricevono una sanzione proporzionata, efficace e dissuasiva.

24.2. Alla violazione consumata è equiparata quella tentata ed ogni condotta consapevolmente volta all'elusione delle norme prima richiamate.

24.3. L'applicazione delle sanzioni nei confronti dei Dipendenti avviene nel rispetto delle disposizioni di legge e delle previsioni contenute negli accordi – anche individuali - e nei contratti collettivi di lavoro.

24.4. Per i Destinatari diversi dai Dipendenti, la sanzione delle violazioni del Codice deve essere prevista nello strumento contrattuale o nella delibera degli organi sociali che regola il rapporto. Il Consiglio di Amministrazione adotta gli opportuni provvedimenti nei confronti dei suoi membri che abbiano commesso violazioni del Codice.

25. Segnalazioni.

25.1. Ogni Destinatario ha l'obbligo di segnalare immediatamente qualsiasi violazione del Codice o del Modello di Organizzazione e Gestione.

25.2. Le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza possono essere indirizzate al seguente indirizzo mail odv@gas-energia.it. Con riferimento alle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza potrà avvalersi delle competenti funzioni aziendali per gli accertamenti del caso e potrà proporre l'adozione dei provvedimenti necessari.

25.3. Tutte le segnalazioni pervenute all'Organismo di Vigilanza vengono gestite in modo confidenziale: il Modello di Organizzazione e Gestione impegna i membri

dell'Organismo di Vigilanza al mantenimento della riservatezza sulle segnalazioni ricevute ed è sempre garantito l'anonimato del soggetto che le effettua.

25.4. I segnalanti in buona fede devono essere garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, penalizzazione e in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti da GAS ENERGIA o delle persone accusate erroneamente o in malafede.

GLOSSARIO

Codice: il presente Codice nella versione vigente e gli eventuali allegati.

Decreto: il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*”, e successive integrazioni e modificazioni.

GAS ENERGIA: GAS ENERGIA PLURISERVIZI Spa., con sede in Torino C.so Emilia 6/A

Destinatari: i soggetti ai quali si applicano le disposizioni del Codice, tra i quali gli Esponenti Aziendali, i Dipendenti, i Collaboratori, nonché tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini della società nell'ambito di rapporti contrattuali con la Società medesima e si impegnano all'osservanza del Codice.

Esponenti Aziendali: il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Comitato esecutivo, del Collegio sindacale, i Direttori generali, i componenti degli altri organi sociali di GAS ENERGIA eventualmente istituiti ai sensi dell'art. 2380 codice civile o delle leggi speciali, nonché qualsiasi altro soggetto in posizione apicale ai sensi del Decreto, per tale intendendosi qualsiasi persona che rivesta funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della GAS ENERGIA o di una unità o divisione di questa, dotata di autonomia finanziaria e funzionale.

Dipendenti: i soggetti che intrattengono con GAS ENERGIA un rapporto di lavoro subordinato, inclusi i lavoratori a termine compresi quelli con contratto di inserimento

o di apprendistato o a tempo parziale, nonché i lavoratori in distacco ovvero in forza con contratti di lavoro parasubordinato (somministrazione di lavoro).

Collaboratori: i soggetti che intrattengono con GAS ENERGIA: (i) rapporti di lavoro a progetto; (ii) rapporti di agenzia e altri rapporti che si concretino in una prestazione di opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, a carattere non subordinato; (iii) rapporti di collaborazione occasionale, nonché i soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di un Esponente Aziendale.

Terzi: le persone fisiche o giuridiche con le quali AU intrattiene rapporti (clienti, fornitori, operatori, Pubbliche Amministrazioni, Autorità di regolazione, ecc.).

Modello Organizzativo: insieme coordinato di norme, procedure, criteri di organizzazione e gestione aziendale previsto ex d. lgs. 231/2001.

Organismo di Vigilanza: l'organismo di vigilanza costituito da GAS ENERGIA ai sensi dell'art. 6 del Decreto.